

## Iscritti all'Albo ma non alla Cassa: quando scatta la Gestione separata INPS

### SINTESI OPERATIVA

*Essere iscritti a un Albo non esclude automaticamente la Gestione separata INPS: il professionista resta fuori solo se il reddito dell'attività è soggetto al contributo soggettivo obbligatorio della Cassa, idoneo a garantire la tutela pensionistica. Se tale contribuzione non è dovuta, l'obbligo INPS va verificato in base all'attività concretamente svolta e alla sua abitualità; il solo contributo integrativo non basta. Occorre inoltre considerare prescrizione, quadro RR, aliquote e possibili forme di cumulo previdenziale e assicurativo.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

**E**ssere iscritti a un Albo professionale non basta, da solo, a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. È un equivoco frequente, che porta molti professionisti a ritenersi automaticamente al riparo dall'INPS per il solo fatto di appartenere a un Ordine o Collegio con una propria Cassa previdenziale di categoria. Il criterio decisivo, invece, è un altro: conta l'effettivo assoggettamento del reddito professionale a una contribuzione previdenziale obbligatoria, idonea a costituire una tutela pensionistica, presso quella Cassa. Se il professionista versa il contributo soggettivo obbligatorio sulla propria attività, la Gestione separata non opera sul medesimo reddito. Se invece, in base alla legge, allo statuto o al regolamento della Cassa, quella contribuzione soggettiva non è dovuta, occorre verificare se ricorrano i presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata, tenendo conto dell'attività concretamente esercitata e del suo carattere abituale.

### IL QUADRO NORMATIVO: DALLA LEGGE 335/1995 ALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGGE 98/2011

La Gestione separata INPS è stata istituita dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 con l'obiettivo di estendere la tutela previdenziale obbligatoria ai lavoratori autonomi e parasubordinati privi di una specifica copertura assicurativa, includendo espressamente anche chi esercita, per professione abituale ancorché non esclusiva, un'attività di lavoro autonomo. L'applicazione di questa norma ai professionisti iscritti agli Albi ha generato negli anni un ampio contenzioso, soprattutto nei casi in cui il professionista non risultasse iscritto alla propria Cassa di categoria, oppure fosse tenuto al versamento del solo contributo integrativo.

Sul punto è intervenuto l'articolo 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha chiarito, con portata di interpretazione autentica, che devono iscriversi alla Gestione separata anche i soggetti che esercitano attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione a un Albo, quando non siano assoggettati alla contribuzione presso l'ente previdenziale di categoria in base ai relativi statuti o ordinamenti. Il criterio determinante, dunque, non è il dato formale dell'iscrizione all'Albo, ma l'effettivo assoggettamento della specifica attività a una forma di previdenza obbligatoria. Ed è pacifico, va sottolineato, che il professionista non può scegliere liberamente tra la Cassa previdenziale del proprio Albo e la Gestione separata: l'iscrizione dipende dalla legge e dalle regole della singola Cassa, non dalla convenienza individuale del singolo iscritto.

### IL PRINCIPIO DI UNIVERSALIZZAZIONE E LA FUNZIONE RESIDUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

La giurisprudenza ha ricavato dalla legge 335/1995 il cosiddetto principio di universalizzazione della copertura assicurativa: ogni attività lavorativa abituale produttiva di reddito deve essere assoggettata a una forma di previdenza obbligatoria, salvo che il relativo reddito sia già coperto da uno specifico regime previdenziale. La Gestione separata svolge quindi una funzione residuale e di chiusura del sistema, intervenendo quando il reddito professionale non risulta assicurato presso un'altra gestione. Il decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 281, all'articolo 6, esclude infatti dalla contribu-

zione alla Gestione separata esclusivamente i redditi "già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria": l'esenzione, si noti bene, è riferita al reddito prodotto, non alla qualifica formale rivestita dal contribuente.

Ne discende, ad esempio, che un lavoratore dipendente che eserciti contemporaneamente una libera professione potrebbe essere assoggettato alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti per la prima attività, e alla Gestione separata per il reddito professionale, qualora quest'ultimo non risulti coperto da altra Cassa previdenziale. Non si tratta, in questo caso, di una doppia contribuzione sul medesimo reddito, ma dell'assoggettamento di redditi diversi, prodotti da attività diverse, alle rispettive gestioni previdenziali competenti.

## **I PROFESSIONISTI NON ISCRITTI ALLA PROPRIA CASSA: IL CASO DI INGEGNERI E ARCHITETTI DIPENDENTI**

Le situazioni più frequenti riguardano professionisti che, pur iscritti all'Albo, non possono iscriversi soggettivamente alla Cassa, o ne hanno facoltà di non farlo, perché così previsto dallo statuto e dal regolamento dell'ente. È il caso, tipicamente, di alcuni ingegneri o architetti che svolgono contemporaneamente un'attività di lavoro subordinato: l'iscrizione previdenziale come dipendente può infatti impedire, secondo le regole di INARCASSA, l'iscrizione soggettiva alla Cassa professionale. Questo, però, non significa che il reddito derivante dalla libera professione risulti già coperto dalla contribuzione versata come lavoratore subordinato: in presenza dei relativi presupposti, quel reddito professionale potrà quindi essere assoggettato alla Gestione separata (sul tema, tra le pronunce di riferimento, si segnalano le sentenze della Corte costituzionale n. 104 e n. 238 del 2022).

La soluzione, in ogni caso, non può essere generalizzata: richiede una verifica puntuale delle condizioni di iscrizione alla specifica Cassa, delle eventuali incompatibilità previste dal suo ordinamento, della natura dei contributi versati, dell'attività concretamente esercitata e del carattere abituale o occasionale della prestazione. Va inoltre tenuto distinto il professionista legittimamente escluso dalla Cassa da quello che, pur essendovi obbligato, abbia semplicemente omesso l'iscrizione o il versamento: in quest'ultimo caso, l'omissione non determina automaticamente il trasferimento dell'obbligo alla Gestione separata, perché il debito contributivo resta comunque nei confronti della Cassa professionale competente.

## **I CONTRIBUTO SOGGETTIVO E CONTRIBUTO INTEGRATIVO: UNA DISTINZIONE DECISIVA**

Per individuare il corretto regime previdenziale è fondamentale distinguere tra due tipologie di contributo che le Casse professionali normalmente richiedono. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale e concorre direttamente alla formazione della posizione previdenziale individuale: quando il professionista è obbligatoriamente assoggettato a questa contribuzione per la specifica attività esercitata, il relativo reddito risulta già coperto dalla Cassa e non deve essere assoggettato anche alla Gestione separata.

Diversa, e spesso fraintesa, è la posizione del contributo integrativo, generalmente calcolato sul volume d'affari e addebitato al cliente in fattura secondo la misura prevista dalla singola Cassa: la sua funzione è quella di concorrere al finanziamento della Cassa nel suo complesso, non di costituire una posizione pensionistica individuale del professionista che lo applica. L'INPS ha esplicitamente chiarito che il contributo integrativo, o di solidarietà, non essendo correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l'esclusione dalla Gestione separata: una posizione coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui il solo contributo integrativo non costituisce normalmente una contribuzione soggettiva idonea a escludere l'obbligo verso la Gestione separata. La verifica, in altre parole, deve essere sostanziale e non meramente nominalistica: occorre accertare se i versamenti effettuati assicurino effettivamente l'attività professionale e concorrano alla costituzione di una posizione pensionistica individuale, non limitarsi a controllare che un qualche versamento alla Cassa sia comunque stato effettuato.

## **I DUE MODELLI DI DOPPIA CONTRIBUZIONE CASSA-INPS**

La contemporanea presenza di contribuzione presso Cassa e Gestione separata può presentarsi secondo due modelli ben distinti, che è utile tenere separati per non fare confusione. Nel primo modello, la Gestione separata interviene sul reddito professionale perché quest'ultimo non è obbligatoriamente assoggettato al contributo soggettivo della Cassa: rientrano qui, ad esempio, le ipotesi in cui il regolamento della Cassa escluda l'obbligo di iscrizione o di contribuzione



soggettiva per determinati professionisti, tra cui l'INPS individua espressamente il mancato raggiungimento di una soglia minima reddituale, il periodo di tirocinio o praticantato, e la presenza di altra copertura contributiva che, secondo le regole della Cassa, escluda il contributo soggettivo sull'attività libero-professionale. In tutti questi casi il reddito professionale, non protetto dalla Cassa, viene attratto nella Gestione separata.

Nel secondo modello, invece, la coesistenza di Cassa e INPS non deriva da una scoperta del reddito professionale, ma dal contemporaneo esercizio di attività diverse: il professionista che mantenga una libera professione soggetta a Cassa e svolga anche lavoro subordinato sarà assicurato presso la Cassa per l'attività professionale, e presso l'assicurazione generale obbligatoria INPS per il rapporto di lavoro dipendente. Non si tratta di duplicazione sul medesimo reddito, ma di una pluralità fisiologica di obblighi previdenziali, corrispondenti a distinti rapporti giuridici. La stessa logica vale per il professionista iscritto alla Cassa che assuma una carica societaria remunerata, svolga una collaborazione coordinata e continuativa, o eserciti un'attività d'impresa commerciale o artigiana con i requisiti richiesti per l'iscrizione alle pertinenti gestioni INPS: ogni attività va qualificata autonomamente sotto il profilo previdenziale, perché l'iscrizione alla Cassa non costituisce un'esenzione generale da ogni altra gestione obbligatoria.

| FATTISPECIE                                                                   | CASSA PROFESSIONALE                                        | GESTIONE SEPARATA                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Professione soggetta a contributo soggettivo obbligatorio                     | Dovuto sul reddito professionale                           | Non dovuta sul medesimo reddito                                      |
| Solo contributo integrativo versato alla Cassa                                | Nessuna contribuzione soggettiva pensionistica             | Dovuta sul reddito professionale                                     |
| Cassa che esclude l'obbligo per soglia, tirocinio o altra causa regolamentare | Contributo soggettivo non dovuto                           | Dovuta sul reddito non coperto                                       |
| Libera professione con Cassa più lavoro subordinato                           | Dovuta per la professione                                  | Non dovuta (AGO INPS per il rapporto di lavoro dipendente)           |
| Libera professione con Cassa più collaborazione coordinata e continuativa     | Dovuta per la professione                                  | Dovuta sul compenso di collaborazione                                |
| Professionista pensionato che prosegue l'attività                             | Contributo soggettivo minimo secondo le regole della Cassa | Non dovuta, se opera la contribuzione obbligatoria minima alla Cassa |

Su quest'ultimo punto va segnalato che, per effetto dell'articolo 18, comma 11, del decreto legge 98/2011, le Casse professionali hanno dovuto adeguare statuti e regolamenti affinché i pensionati che continuano a esercitare un'attività professionale soggetta ad Albo siano comunque assoggettati almeno a un contributo soggettivo minimo, con aliquota non inferiore alla metà di quella ordinaria: in questa situazione, il professionista pensionato che prosegue l'attività non è tenuto alla Gestione separata sul reddito professionale, perché continua a operare la copertura obbligatoria presso la Cassa, sia pure in forma ridotta.

## LA SOGLIA DEI 5.000 EURO: UN EQUIVOCO DA CHIARIRE

Uno degli errori più frequenti in questa materia consiste nel considerare i 5.000 euro annui come una franchigia generale applicabile a tutti i professionisti. In realtà questa soglia riguarda esclusivamente il lavoro autonomo occasionale: l'articolo 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 prevede che i lavoratori autonomi occasionali siano assoggettati alla Gestione separata soltanto quando i compensi annui superino complessivamente 5.000 euro, con contribuzione dovuta sulla sola parte eccedente quella soglia. La disciplina è completamente diversa quando l'attività professionale viene esercitata abitualmente: in questo caso, se ricorrono gli altri presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata, non opera alcuna franchigia, e la contribuzione è dovuta sul reddito professionale imponibile anche quando i risultati inferiori a 5.000 euro. Non rileva, quindi, soltanto l'ammontare del reddito percepito, ma anche, e soprattutto, la natura abituale o occasionale dell'attività svolta.

La giurisprudenza ha chiarito che il modesto ammontare del reddito non esclude automaticamente il carattere abituale dell'attività: un reddito inferiore a 5.000 euro può costituire un indizio di occasionalità, ma non è di per sé decisivo.



L'abitudine va valutata considerando complessivamente una serie di elementi, tra cui la continuità dell'attività nel tempo, la frequenza degli incarichi ricevuti, l'apertura della partita IVA, l'iscrizione all'Albo professionale, l'esistenza di un'organizzazione professionale strutturata, la disponibilità di uno studio o di strumenti dedicati all'attività, le modalità con cui l'attività viene promossa, e la reiterazione delle prestazioni nel tempo. Anche l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'Albo, considerate isolatamente, non dimostrano in modo assoluto l'abitudine, ma restano elementi comunque rilevanti nel giudizio complessivo. In sostanza: se l'attività è davvero occasionale, opera la franchigia di 5.000 euro; se invece è abituale, l'obbligo contributivo può sussistere anche ben al di sotto di quella soglia.

## LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 104/2022: OBBLIGO LEGITTIMO, MA NIENTE SANZIONI RETROATTIVE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, depositata il 22 aprile di quell'anno, ha esaminato la posizione degli avvocati che, secondo la disciplina vigente per le annualità interessate, non erano iscrivibili alla Cassa Forense in ragione delle soglie reddituali allora previste dal suo ordinamento. La Corte ha ritenuto legittimo l'assoggettamento di questi professionisti alla Gestione separata, valorizzando proprio l'esigenza di evitare che determinati redditi professionali restassero privi di qualunque copertura previdenziale. La sentenza ha però dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 18, comma 12, del decreto legge 98/2011 nella parte in cui non prevedeva l'esonero dalle sanzioni civili per l'omessa iscrizione relativa al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. La Corte ha quindi distinto con chiarezza tra l'obbligazione contributiva in sé, ritenuta pienamente legittima, e le sanzioni civili relative al periodo anteriore al 2011, considerate irragionevoli proprio in ragione dell'incertezza normativa allora esistente sul punto.

## PRESCRIZIONE QUINQUENNALE E QUADRO RR DELLA DICHIARAZIONE

I contributi dovuti alla Gestione separata sono soggetti, in linea generale, a prescrizione quinquennale, con termine che decorre dal momento in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato, tenendo conto delle scadenze ordinarie e degli eventuali differimenti previsti dalla normativa. Un punto che vale la pena chiarire riguarda l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, dedicato proprio ai contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata: questa omissione non determina automaticamente la sospensione della prescrizione per occultamento doloso. La sospensione prevista dall'articolo 2941, numero 8, del codice civile presuppone infatti una condotta intenzionalmente diretta a impedire al creditore di conoscere l'esistenza del proprio diritto, e l'elemento doloso deve essere accertato in concreto, non può essere semplicemente desunto dalla sola omissione dichiarativa. Resta comunque fermo che l'omessa compilazione del quadro RR espone il professionista al rischio di accertamenti, recuperi contributivi e sanzioni civili, ogniqualvolta il credito contributivo non risulti ancora prescritto.

## LE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA PER IL 2026

Per il 2026 le principali aliquote contributive della Gestione separata sono le seguenti.

| CATEGORIA                                                                 | ALIQUOTA 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Liberi professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria | 26,07%        |
| Collaboratori soggetti alla contribuzione DIS-COLL                        | 35,03%        |
| Collaboratori per i quali non è dovuta la contribuzione DIS-COLL          | 33,72%        |
| Pensionati o soggetti già assicurati presso altra gestione obbligatoria   | 24%           |

Per i liberi professionisti, l'onere contributivo grava interamente su di loro; per i collaboratori e le figure assimilate, invece, il contributo è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore stesso. Il massimale di reddito imponibile ai fini INPS per il 2026 è pari a 122.295 euro, mentre il minimale rilevante ai fini dell'accredito dell'intero anno contributivo è pari a 18.808 euro: va ricordato che il minimale non rappresenta in alcun modo

una soglia di esenzione, poiché il professionista con reddito inferiore continua comunque a versare i contributi sul proprio reddito effettivo, ottenendo però un accredito contributivo proporzionalmente ridotto rispetto a un anno intero.

## **BASE IMPONIBILE, RIVALSA DEL 4% E DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI**

Per i professionisti in regime ordinario, i contributi si calcolano sul reddito netto di lavoro autonomo; per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota si applica invece al reddito determinato applicando il coefficiente di redditività previsto per lo specifico codice ATECO dell'attività esercitata. I professionisti iscritti alla Gestione separata possono addebitare al cliente, in fattura, una rivalsa del 4%: questa rivalsa è facoltativa e non trasferisce al cliente l'obbligazione contributiva, che resta integralmente a carico del professionista, ma costituisce parte del compenso e concorre, secondo le ordinarie regole fiscali, sia alla formazione del reddito imponibile sia alla base imponibile contributiva.

I contributi previdenziali obbligatori versati alla Gestione separata sono deducibili dal reddito complessivo secondo il principio di cassa, cioè nel periodo d'imposta in cui vengono effettivamente versati. Sono inoltre deducibili, quando previsti e regolarmente versati, gli oneri relativi al riscatto della laurea, alla prosecuzione volontaria e agli altri istituti disciplinati dalla legge in materia previdenziale. Non esiste invece una generale facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi alla Gestione separata al solo scopo di incrementare liberamente il proprio montante pensionistico. Sul fronte delle prestazioni, la Gestione separata riconosce, in presenza dei relativi requisiti, anche prestazioni di natura assistenziale, tra cui maternità, paternità, congedo parentale, malattia, degenza ospedaliera, invalidità, pensione ai superstiti e l'indennità ISCRO: va però precisato che la DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione riservata a collaboratori e categorie assimilate, non spetta invece ai liberi professionisti titolari di partita IVA.

## **QUATTRO DOMANDE PER ORIENTARSI**

L'iscrizione a un Albo, come si è visto, non esclude da sola l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata: per orientarsi in concreto vale la pena porsi quattro domande. La prima riguarda l'attività effettivamente esercitata: la specifica attività professionale svolta è assoggettata a una contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di categoria? La seconda riguarda l'esistenza di ulteriori rapporti di lavoro o attività imprenditoriali: vengono svolte altre attività lavorative, e se sì, in modo abituale oppure meramente occasionale? La terza riguarda la natura del reddito dichiarato: quella specifica tipologia di reddito è assoggettata a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa? La quarta, infine, riguarda la disciplina statutaria e regolamentare della Cassa: il soggetto è effettivamente iscrivibile alla Cassa previdenziale del proprio Albo o Ordine, tenendo presente che il solo contributo integrativo non è normalmente sufficiente a escludere la Gestione separata, mentre l'assoggettamento alla contribuzione soggettiva la esclude, in linea generale, sul medesimo reddito?

Meritano particolare cautela le posizioni cosiddette "ibride": professionisti pensionati che proseguono l'attività, iscritti in fase iniziale di carriera, professionisti con redditi inferiori alle soglie regolamentari della propria Cassa, soggetti che affiancano all'attività professionale incarichi societari o un rapporto di lavoro dipendente. In tutti questi casi la qualificazione previdenziale non può essere affidata a formule standardizzate, perché la fonte dell'obbligo dipende dall'interazione tra le norme generali appena descritte e i regolamenti della singola Cassa professionale, che vanno quindi sempre verificati puntualmente.

## **CUMULO, TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE: CHIARIRE UN ULTIMO EQUIVOCO**

Un'ultima precisazione è utile per evitare un errore diffuso: l'eventuale contemporanea presenza di contribuzione presso Cassa e Gestione separata, quando dovuta secondo i criteri sopra descritti, non determina automaticamente la perdita dei periodi assicurativi maturati, né comporta di per sé una duplicazione pensionistica illegittima. Occorre distinguere l'obbligo contributivo nel corso dell'attività dagli strumenti che, al termine della carriera, consentono di valorizzare le posizioni maturate presso enti previdenziali differenti. Il cumulo dei periodi assicurativi consente di utilizzare gratuitamente, senza oneri di trasferimento, la contribuzione accreditata presso diverse forme di assicurazione obbligatoria, comprese le Casse professionali, per conseguire un'unica prestazione pensionistica secondo le quote di competenza delle varie gestioni coinvolte. A questo strumento si affiancano la totalizzazione e la ricongiunzione, quest'ultima diversa dal cumulo perché comporta il trasferimento della contribuzione presso una gestione di destinazione, e può risultare onerosa:



la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 ha fornito indicazioni applicative aggiornate in materia di ricongiunzione tra Gestione separata e Casse professionali, alla luce della più recente evoluzione interpretativa e giurisprudenziale.

Questi strumenti, però, operano sempre ex post e non modificano in alcun modo la regola originaria di riparto dell'obbligo contributivo: non è possibile, in altre parole, omettere la contribuzione dovuta alla Gestione separata confidando nel fatto che, in futuro, i relativi periodi potranno comunque essere cumulati con quelli della Cassa. Il cumulo valorizza una contribuzione validamente dovuta e già versata, non sostituisce la corretta individuazione dell'ente previdenziale competente nel momento stesso in cui il reddito viene prodotto. In sintesi: la Cassa professionale esclude la Gestione separata soltanto nella misura in cui assoggetti effettivamente e obbligatoriamente il reddito professionale a contribuzione soggettiva; se questa copertura manca, anche solo in parte, la Gestione separata interviene come presidio residuale del sistema; se invece il professionista svolge anche attività ulteriori, la contemporanea iscrizione all'INPS è la conseguenza fisiologica della pluralità delle fonti reddituali e delle attività effettivamente esercitate.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

**Sede:** via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

**Contatti:** info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

*Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (14/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio  
Sabatino  
Pizzano  
2022  
via  
Sant'Alessio,  
5,  
83030  
Venticano

STUDIO PIZZANO